

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2574

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, CABRAS, FONTANA ELIO, MASTELLA, NAPOLI,
AMALFITANO, CARELLI, ABETE, CENI**

Presentata il 6 maggio 1981

Norme per la promozione delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dell'ente regione; la nuova e più incisiva presenza degli enti locali nel campo dello spettacolo; l'esigenza di attualizzare le norme legislative ad una realtà operativa profondamente mutata, hanno da tempo posto il problema di un riassetto organico delle attività musicali.

Non poche sono le benemerienze dell'attuale legge che regola il settore. La legge 14 agosto 1967, n. 800, infatti, ha avuto il non secondario merito di aver favorito, con esclusione di ogni discrezionalità, la crescita e la diffusione della cultura musicale in misura che ha pochi riscontri negli altri paesi europei, sia per quanto riguarda la fruizione, sempre crescente con particolare riferimento ai gio-

vani sia per l'offerta di manifestazioni musicali di particolare livello artistico-organizzativo.

Se è vero, come è vero, che la libertà ed il pluralismo operativi sono le condizioni per la crescita della cultura, va dato atto che la legge n. 800 anche sotto questo significativo aspetto è risultata positiva, evitando ogni forma di dirigismo nel campo delle programmazioni e scelte artistico-culturali degli organismi musicali.

È questo un sistema che non va disperso o vanificato, essendo alla base dei lusinghieri risultati registrati dalle attività musicali in questi anni.

Peraltro la legge 14 agosto 1967, n. 800, ha previsto meccanismi amministrativi ed interventi finanziari del tutto inadeguati a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

una realtà, quale quella musicale, che è per sua natura dinamica ed in evoluzione, soprattutto per gli aspetti organizzativi.

Altre carenze della legge 14 agosto 1967, n. 800, derivano soprattutto dalla mancata attuazione di norme fondamentali. Non ha mai operato il comitato di coordinamento per le attività liriche e musicali e quelle radiotelesive (articolo 4), cui era assegnato il compito di determinare direttive in tale materia e che fosse importante lo testimonia il fatto che i progetti di riforma ne « scoprono l'originalità ».

Non sono mai stati riconosciuti o istituiti i « Centri di formazione professionale » presso gli Enti lirico-sinfonici (articolo 8) per la preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza. È davanti a tutti la grave carenza di quadri artistici anche in rapporto alle documentate insufficienze professionali dei diplomati di conservatori ed Istituti musicali.

Pur nelle vaste ed oggettive difficoltà operative e salvo talune lodevoli, sporadiche eccezioni ad iniziativa di qualche ente, non si è nemmeno tentato di rendere operante il « Comitato di coordinamento degli enti » (articolo 20), previsto con lo scopo di coordinare i programmi degli Enti lirici per realizzare scambi scenici, di artisti e di spettacoli, nonché di esaminare i problemi del collocamento del personale.

Qualche riunione del Comitato si è svolta, ma tutte assorbite da problemi contingenti legati alle ricordate difficoltà finanziarie e di bilancio.

Sempre nel campo degli Enti lirico-sinfonici particolarmente grave si è rivelata la non attuazione della disposizione sulla predisposizione degli Statuti e dei Regolamenti organici, da provvedere (articolo 25) « entro sei mesi dall'entrata in vigore » della legge 14 agosto 1967, n. 800.

L'impropria motivazione addotta, secondo la quale ogni determinazione ministeriale in tal senso avrebbe legittimata la relativa spesa del personale dipendente in organico, mentre il contributo statale era insufficiente a farvi fronte (13,5 miliardi contro 12 miliardi del 1967), ha impedito in realtà un serio controllo sulle

reali esigenze organico-gestionali di ciascun ente e sulle correlate capacità produttive, con la conseguenza di rendere vana ogni ipotesi di certezza ed attendibilità di ciascun fabbisogno finanziario.

Sulla carta è pure rimasta la disposizione di cui all'articolo 21 della legge n. 800 del 1967 (coordinamento in sede regionale) perdendosi in tal modo un'occasione di assoluto rilievo, costituita dalla possibilità di sperimentare subito il processo di regionalizzazione, quando nel 1970 si tentò la costituzione dei Comitati di coordinamento previsti dalla legge e rappresentativi degli enti locali e degli operatori con lo scopo di armonizzare le programmazioni di tutte le attività sovvenzionate ed operanti in ciascun territorio.

L'operazione fu bloccata perché si parlò di « operazione verticistica » lesiva delle autonomie locali, in quanto nel frattempo erano state istituite le Regioni a statuto ordinario.

Posizioni formalmente ineccepibili e legislativamente corrette, ma sta di fatto che sono passati 11 anni senza nulla di alternativo se non surrettizie conquiste da parte delle Regioni in perenne defatigante conflitto con le autorità centrali.

Un minimo di realismo e di maturità politica non avrebbe disperso l'occasione di una significativa esperienza e della successiva legittimazione della regionalizzazione nell'ambito della legge di riforma.

Del resto che non fossero pretestuose le perplessità manifestate sin dal 1970 nei confronti di un'apertura « al buio » verso il panregionalismo musicale, finanziario e programmatico, non accompagnata da chiarezza sull'ammontare delle risorse e la destinazione operativa delle strutture, vi è testimonianza nella continua evoluzione propositiva che da allora hanno subito i progetti di riforma elaborati dai partiti politici.

La strutturazione operativa del nostro Paese attualmente vigente si concretizza nei 13 Enti lirico-sinfonici, con molte migliaia di manifestazioni annue, alcune delle quali di livello mondiale e di cui un 40 per cento realizzate a livello decentrato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vi sono 23 teatri di tradizione che interessano 7 regioni del nostro Paese e con una produzione intorno alle 350/380 manifestazioni liriche annue, non poche delle quali di assoluto rilievo.

Sempre nel campo degli organismi produttori di musica, 9 sono le Istituzioni orchestrali, ubicate nelle seguenti Regioni: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Sicilia, che realizzano con un organico complessivo di circa 400 elementi, oltre 1.400 manifestazioni concertistiche annue con ampia attività in decentramento.

Una caratteristica tipica del nostro Paese e che consente una capillare diffusione delle attività musicali con particolare riferimento ai centri minori e a quelli meno serviti da strutture musicali, è la presenza delle Società di concerti, alcune delle quali oggi hanno dimensioni e rilevanza a livello internazionale.

Trattasi di circa 500 organismi che complessivamente distribuiscono non meno di 6/7 mila manifestazioni annue.

Oltre 100 sono i festivals, e basta citare il Festival dei Due Mondi di Spoleto, le Settimane Musicali di Stresa, la Sagra Musicale Umbra, per dare un'idea della significativa qualificazione di talune di queste iniziative la cui risonanza va ben oltre i confini del Paese.

Vi sono poi oltre 50 complessi di musica sperimentale ed autogestita, le cui benemeritenze si sono evidenziate da qualche anno per portare il servizio musicale verso i ceti meno abbienti e favorirne la crescita culturale.

In provincia sono poi da registrare le 200 stagioni liriche programmate dagli Enti locali e i 3000/3500 complessi bandistici le cui benemeritenze sono note perché in molte località spesso rappresentano l'unica occasione di esecuzioni musicali dirette.

Oggi si fa ascendere a non meno di 8 milioni la presenza di pubblico alle attività musicali, mentre nel 1967, agli albori della legge n. 800 non superava i 3 milioni di unità.

Quali i principi su cui si basa questa proposta di legge? È presto detto. In-

nanzitutto su nuove e più articolate competenze regionali in modo da consentire piani territoriali di coordinamento delle programmazioni, tesi ad evitare inutili doppioni, costosi allestimenti e a realizzare produzioni meglio articolate sotto il profilo dei costi.

Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale dello Stato, essa conserva l'onere dei finanziamenti ai soggetti produttori e distributori di musica, perché la crescita e lo sviluppo delle attività siano omogenee sull'intero territorio del Paese e si superi il dislivello, almeno in questo campo, tra il Nord e il Sud.

Nel settore dell'organizzazione, particolarmente significativa ci sembra la distinzione, già esistente nei fatti, ma inoperante per mancanza di codificazione legislativa, tra organismi produttori di musica (i già Enti lirici, i Teatri di tradizione e le Istituzioni orchestrali) e quelli distributori di musica (Società di concerti, festivals ed in genere tutti i soggetti non dotati di proprie strutture operative). I primi sono ammessi al finanziamento obbligatorio, i secondi al sovvenzionamento in presenza di rigorosi requisiti artistici.

Premessa (articolo 1) la normativa relativa alle finalità della legge, il provvedimento fissa le competenze regionali (articolo 2) e nazionali (articolo 3), attribuendo alle prime funzioni di coordinamento delle attività operanti nei rispettivi territori, di creazione di strutture e spazi teatrali, anche polivalenti, di incentivo alle attività di avviamento, formazione e aggiornamento professionale, nonché competenze atte a favorire accordi, collaborazioni fra le istituzioni pubbliche e private, didattiche e professionali a livello locale.

All'Amministrazione centrale dello Stato vengono attribuiti invece compiti di indirizzo generale e di coordinamento dei progetti regionali, nonché l'onere e la responsabilità della assegnazione diretta dei finanziamenti agli organismi produttori e distributori di musica, sulla base di criteri e parametri formulati dalla Commissione Centrale per la musica (articolo 4).

Rimane altresì di competenza nazionale l'attribuzione e la definizione dei piani

di sviluppo per la diffusione della cultura musicale all'estero.

La Commissione nazionale per la musica nella composizione prevista dalla presente legge modifica le strutture ereditate dalla legge n. 800, evitando la parcellizzazione delle presenze ed il rischio di momenti corporativi.

Si è inoltre contenuta la rappresentanza dei Ministeri, limitandola alle amministrazioni più significative (Pubblica istruzione, Affari esteri, Lavoro, Beni culturali, eccetera) e delle categorie degli operatori musicali e dello spettacolo.

Rientra nella ideologia della Democrazia Cristiana basata sulla esaltazione delle autonomie locali e che trova concreta espressione nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la massiccia presenza, con un rappresentante per ciascuna regione (e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano), di esponenti degli enti locali nella Commissione Nazionale per la Musica.

L'attribuzione primaria di detto organismo, fissata dall'articolo 5, può essere così individuata nella sua essenzialità: indirizzo generale sul piano delle linee programmatiche poliennali e annuali, per lo sviluppo e il sostegno finanziario delle attività musicali.

Di particolare e di incisiva importanza sono le attribuzioni fissate per i comuni e le province che, oltre a compiti di gestione e di messa a punto delle strutture per lo svolgimento delle manifestazioni, hanno il compito di assicurare una risposta adeguata alla domanda di musica promovendo il coordinamento delle iniziative finanziate a livello nazionale e regionale.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano il coordinamento delle attività musicali con l'Ente radiotelevisivo, gli scambi di materiali e di produzioni musicali, nonché la costituzione di sottocommissioni tecnico-operative per l'istruttoria di domande e di istanze.

La programmazione delle attività musicali è articolata sulla base di piani nazionali e regionali (articoli 10 e 11), questi ultimi propedeutici ai primi ed elaborati da commissioni autonomamente co-

stituite in ogni regione. In tal modo sono determinate le linee di orientamento per la irradiazione e lo sviluppo armonico e coordinato delle attività sull'intero territorio nazionale.

Non sembra inutile richiamare il principio che ogni piano sia triennale che annuale non è mai visto in questo progetto quale momento riduttivo o condizionante delle scelte artistiche e programmatiche di attività, ferma restando l'esigenza insopprimibile del pluralismo creativo e della libertà di qualsiasi scelta culturale.

Il finanziamento dell'attività musicale (articolo 12), relativo, alle attività di produzione, concerne gli organismi di produzione stabile, le istituzioni orchestrali, i teatri di tradizione e particolari organismi di distribuzione che nel tempo abbiano acquisito particolari benemerenzze ed idonei requisiti.

Ricordati all'articolo 13 quali sono gli organismi di produzione e distribuzione musicali, gli articoli dal 14 al 17 disciplinano le strutture di produzione musicale.

Per quanto si riferisce all'articolo 14 si è cercato di definire la natura giuridica degli organismi di produzione che non possono essere identificati quali « imprese » vere e proprie. Non c'è infatti « impresa » senza profitto e di conseguenza lucro. E certo che da tutti si voglia, nell'ambito delle finalità pubbliche avvalorate dal massiccio intervento finanziario dello Stato, fare in modo che la gestione degli organismi musicali sia agile e sciolta ma ciò impone una più precisa indicazione della natura dei nuovi organismi connessa alle attività. Questa — l'attività degli organismi stabili — non può definirsi senza equivoci « privata ». È noto che i soggetti dell'attività giuridica insieme alle persone fisiche sono le persone giuridiche e gli enti di fatto. Se non si conferisce carattere di persona giuridica all'organismo di produzione, questo diventa ente di fatto regolato con le norme di cui al primo libro del Codice civile: il che imporrebbe la gestione da parte di un Comitato direttivo, eletto dall'assemblea dei soci, un

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

organismo quest'ultimo che nelle strutture di produzione musicale stabili, certamente, non esiste. Non sono infatti ipotizzabili imprese al di fuori del Codice civile che impone norme precise da osservare. Né è da ipotizzare che gli organismi musicali stabili assumano carattere di società per azioni ovvero di società a responsabilità limitata che a loro volta impongono l'iscrizione alla cancelleria del tribunale.

È da tener presente che l'organismo di produzione andrà regolato da uno statuto approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ed articolato sulla base di uno statuto tipo emanato dal Ministero medesimo. Ancora: piante organiche e rapporti di lavoro relativi ai dipendenti sono adottati in conformità delle norme di cui al presente progetto di legge.

La configurazione degli organismi di produzione che si propone, intende riconoscere per tanto agli stessi natura gestionale volta a conseguire finalità di interesse pubblico. Viene così riprodotta una recentissima acquisizione del sistema giuridico italiano, quale è stata formulata per i « consorzi per la ricerca scientifica » (legge 2 maggio 1976, n. 183, e delibera CIPE del 20 luglio 1979). In sede legislativa e nei provvedimenti di attuazione della legge è stata recepita, infatti, la nuova concezione della ricerca inquadrata come servizio generale, ma alla cui incentivazione e condotta meglio rispondono soggetti aventi carattere particolare e finalizzati ad attività produttive e di pubblico interesse.

Sulla base delle precedenti considerazioni è opportuno prospettare pertanto, una riformulazione relativa alla natura giuridica delle istituzioni stabili così articolata:

« Gli organismi stabili sono Enti senza fini di lucro che perseguono interessi pubblici, la cui struttura produttiva ed organizzativa è regolata esclusivamente dalla presente legge e dai suoi regolamenti; debbono coprire i conti di gestione oltre che con le entrate derivanti da contributi pubblici, con i proventi dell'attività svolta o con entrate comunque riferibili

all'attuazione economica dell'attività stessa ». La formulazione proposta nello stesso tempo definisce la natura giuridica dell'Ente e vi riconosce una struttura di tipo imprenditoriale nell'ambito esclusivo della stessa legge. Tutto ciò con la finalità di evitare la spersonalizzazione degli organismi stabili e la conseguenza di doverli poi adeguare alla natura dell'impresa privata iscritta al tribunale e regolata dall'assemblea dei soci.

Discende da cosiffatta impostazione la necessità di rivedere tutta la parte relativa alla struttura degli organismi musicali stabili.

Si ravvisa opportuno che la presidenza del consiglio di amministrazione sia conferita al sindaco della città. Ciò per sempre più coordinare comune ed organismo stabile costituendo il sindaco punto di riferimento valido di tutta la città dove ha sede l'organismo stabile, ricordando che è il comune a fornire e a provvedere teatri e locali per l'attività.

Con la modifica proposta il sindaco della città è presidente del consiglio di amministrazione per il quale si sono voluti definire compiti e prerogative esclusive, a cominciare dal programma di attività che ci pare opportuno affidare per l'assunzione delle conseguenti responsabilità ad un organo largamente e democraticamente rappresentativo.

È da mettere in rilievo come i programmi degli organismi stabili costituiscano la « base » dei piani regionali triennali e dei conseguenti piani annuali sicché è opportuno che gli stessi scaturiscano da un'ampia convergenza rinvenibile nella varietà e articolata composizione di un organo democratico e responsabile. Né per altro appare possibile ignorare nella legge compiti e potere del consiglio di amministrazione.

Quanto alla dizione « amministratore » in sostituzione del proposto « direttore generale » questa appare necessaria. È da ricordare che, il « Direttore generale » è figura prevista nelle società per azioni o a responsabilità limitata. In queste ultime l'organo di rappresentanza è il consiglio di amministrazione mentre il direttore

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

generale, che è sempre un dipendente, è comunque e solamente il massimo organo burocratico. Occorre pertanto definire giuridicamente poteri e compiti dell'amministratore delegato nei nuovi organismi stabili e la fonte di legittimazione del suo potere.

È per queste ragioni che si è inteso affidare al Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti, la nomina dell'amministratore delegato, costituendo lo Stato la più cospicua fonte di finanziamento dell'istituzione. Si è voluto però specificare che la scelta debba ricadere su elementi specificatamente qualificati per competenza tecnica ed organizzativa nel settore dello spettacolo. Il potere politico ha così la scelta, ma dovrà operare sulla base della competenza. La figura del Direttore artistico si è voluta invece definirla prevedendone la partecipazione al consiglio di amministrazione attraverso una normativa che ne assicuri una scelta tra esperti nel campo delle discipline e delle attività musicali.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato è così libero di scegliere l'uomo adatto in una gamma più vasta che preveda di porre alla guida dell'andamento artistico dell'Ente l'elemento che si ritiene opportuno per le finalità che l'Ente medesimo intende conseguire.

La figura del segretario generale viene introdotta nella legge configurandosi nello stesso — assunto per concorso — l'elemento di continuità amministrativa ed affidandogli la responsabilità dell'esecuzione degli atti degli organi deliberanti e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti unitamente al coordinamento delle direzioni e dei servizi. Non si può infatti, ipotizzare un organismo stabile che nelle attuali dimensioni di attività e di spesa rinunci ad un centro esecutivo coordinatore. Da qui le funzioni attribuite, la partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione, quale segretario verbalizzante, e la previsione di voto consultivo da parte del segretario generale in tutte le materie di competenza del consiglio di amministrazione.

È evidente che si è proceduto al riconoscimento, quali organismi di produzione, degli enti lirici già operanti da decenni e nell'ambito della legge 14 luglio 1967, n. 800.

Funzioni e ruoli di assoluta preminenza sono riservati alle istituzioni orchestrali ed ai teatri di tradizione.

Alle istituzioni che svolgono un importante servizio musicale sia diretto sia indiretto attraverso forme di collaborazione è assicurata la stabilità delle masse onde favorire una proiezione nei vari territori regionali con complessi affiatati ed economicamente garantiti.

I Teatri di tradizione (articolo 16) oltre a svolgere le proprie benemerite stagioni operistiche, assumono l'onere di organizzare nelle rispettive province e in quelle prive dei soggetti di cui all'articolo 13 le stagioni liriche ordinarie promosse dagli Enti locali.

I Teatri di tradizione devono essere dotati di organi direttivi, amministrativi ed artistici tesi ad offrire le più idonee garanzie, analogamente a quanto previsto per gli organismi orchestrali.

Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 prevedono gli organismi musicali primari, gli altri soggetti di distribuzione, i rapporti di lavoro, le piante organiche e i bilanci ed infine gli obblighi per i comuni di mettere a disposizione i locali per le attività musicali.

L'articolo 19 in particolare intende definire tutta la materia dei rapporti di lavoro all'interno degli organismi stabili ed assimilati alla luce di quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 in merito alla natura giuridica dei predetti organismi.

L'articolo 14 in particolare stabilisce che gli organismi di produzione operano con finalità pubblica e strutture derivanti dall'applicazione della recente legge e dei nuovi regolamenti.

Ne discende che i rapporti di lavoro del personale sono regolati attraverso tre elementi: le piante organiche, le norme del codice civile e del diritto civile ed i contratti collettivi nazionali.

Data siffatta impostazione va esclusa esplicitamente la qualifica di pubblici uf-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ficiali e di incaricati di pubblico servizio per i dipendenti e per gli amministratori per gli organismi la cui struttura, si ripete, è definita dalla presente legge, dai suoi regolamenti e dalla normativa di cui all'articolo 19 di che trattasi.

Per il raggiungimento dei fini è istituito (articolo 22) un fondo nazionale destinato a sostenere le attività a livello nazionale e regionale.

Gli articoli 23 e 24 disciplinano il fondo regionale e conclusivamente, dopo la istituzione della sezione autonoma per il credito musicale (articolo 25) di determinante importanza e con soluzioni originali e significative di intervento, la seguente proposta agli articoli dal 26 al 31 disciplina le disposizioni transitorie, in ripiano delle passività pregresse, le norme di esecuzione e la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

Lo Stato considera la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della collettività e ne promuove ampia diffusione.

L'amministrazione centrale dello Stato in collaborazione con le Regioni e gli enti locali provvede al sostegno delle iniziative tendenti alla diffusione della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.

L'amministrazione centrale dello Stato, le Regioni, gli enti locali avvalendosi degli organismi di produzione e distribuzione musicale, perseguono le finalità della presente legge sulla base delle attribuzioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2.

(Competenze regionali).

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, le Regioni e gli enti locali favoriscono la più ampia conoscenza e diffusione della cultura nell'ambito del proprio territorio.

Salvo quanto previsto dalla presente legge in relazione agli interventi di competenza dell'amministrazione centrale e ferme restando le attribuzioni spettanti in materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni avvalendosi degli organismi di cui all'ultimo comma del presente articolo, provvedono tra l'altro:

a) a partecipare con propri stanziamenti e con quelli derivanti dalla pre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sente legge al sostegno finanziario, anche in concorso con quanto assegnato a livello nazionale, degli organismi musicali e di danza, previsti dal successivo articolo 13, operanti nel territorio di competenza nonché di altre attività liriche, concertistiche, corali, di balletto e dei complessi bandistici promosse e realizzate nell'ambito regionale;

b) a coordinare le attività musicali del territorio, attraverso i piani triennali ed annuali;

c) ad incentivare nel campo musicale le attività di avviamento, formazione ed aggiornamento musicale, di ricerca, di documentazione e di sperimentazione avvalendosi dei soggetti previsti dalla presente legge:

d) a favorire la collaborazione, la coproduzione e il coordinamento fra i soggetti previsti dalla presente legge ed operanti in ciascun territorio regionale;

e) a favorire ogni forma di accordo e collaborazione con le rispettive sedi regionali della RAI-TV, per la diffusione delle manifestazioni programmate nei rispettivi territori;

f) a favorire la collaborazione degli organismi ed istituzioni musicali con i conservatori e gli istituti musicali pubblici operanti nei rispettivi territori;

g) a promuovere la creazione di nuovi spazi teatrali ed il recupero di strutture utilizzabili per l'espletamento di attività musicali;

h) a favorire e sostenere iniziative tese alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono organismi collegiali in cui sia garantita la rappresentanza delle categorie indicate alle lettere h) ed i) del successivo articolo 4.

ART. 3.

(Competenze nazionali).

La competente amministrazione centrale dello Stato, attraverso la Commissione nazionale per la musica esplica le seguenti attribuzioni:

a) provvede al diretto finanziamento sulla base del piano nazionale dei soggetti di produzione e distribuzione di cui ai successivi articoli 14, 15, 16 e 17;

b) provvede al diretto sovvenzionamento delle attività promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 18;

c) favorisce la diffusione della cultura musicale e la conoscenza del patrimonio musicale italiano all'estero sostenendone con adeguati contributi le manifestazioni di particolare rilievo e qualità sulla base di piani annuali predisposti dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione nazionale per la musica;

d) sostiene con adeguati incentivi economici la circolazione sul territorio nazionale dei complessi e della produzione musicale e di danza dei soggetti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, nonché della RAI-Radiotelevisione italiana;

e) favorisce con adeguati incentivi economici gli enti pubblici nazionali ed i conservatori statali di musica che mettono a disposizione della produzione e distribuzione musicali e di danza le proprie strutture teatrali e di concerto a condizioni particolarmente agevolate;

f) favorisce e sostiene iniziative tese alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale.

La mancata o ritardata presentazione di uno o più piani regionali ai sensi e per gli effetti della presente legge non precludono il finanziamento e il sovvenzionamento transitori dei soggetti di cui alla presente legge.

ART. 4.

(Commissione nazionale per la musica).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per la musica per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e lo svolgimento dei compiti fissati dalla presente legge.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o per delega dal Sottosegretario di Stato ed è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- e) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- f) un rappresentante della RAI-TV;
- g) un rappresentante di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, i rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) dieci rappresentanti delle categorie produttive, distributive, professionali operanti nel settore musicale, scelti rispettivamente: in rappresentanza dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), in numero di due; dei soggetti di cui al successivo articolo 14, in numero di due; dei soggetti di cui ai successivi articoli 15 e 16 in numero di due; dei soggetti di cui al successivo articolo 17 in numero di uno; dei soggetti di cui all'articolo 18, in numero di tre;
- i) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e da due dei musicisti;
- l) quattro membri scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo tra persone di qualificata professionalità nel campo delle diverse attività del settore.

I rappresentanti delle amministrazioni statali sono scelti fra i funzionari con qua-

lifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I rappresentanti di cui alla lettera *h*) sono nominati dal Ministero del turismo e spettacolo su designazione delle relative associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui alla lettera *i*) sono scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta rispettivamente dalle organizzazioni sindacali di categoria, a carattere nazionale, maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascun componente di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *h*) *i*) *l*) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni.

Il componente effettivo che, per dimissioni o altra causa, cessa dalla carica nel corso del quadriennio, è sostituito dal rispettivo supplente fino alla nomina del nuovo titolare.

La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.

Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti stessi.

ART. 5.

(Attribuzione della Commissione nazionale per la musica).

La commissione nazionale per la musica formula gli indirizzi generali delle attività musicali, secondo le linee programmatiche e di sviluppo dei vari gene-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ri musicali, provvedendo, altresì, al loro coordinamento sul piano nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, la commissione nazionale per la musica:

a) predispone i piani nazionali triennali ed annuali delle attività musicali ivi compreso il coordinamento di cui al successivo articolo 7 tenendo presenti i piani regionali e sentito il comitato esecutivo di cui al successivo articolo 7;

b) indica i criteri per l'elaborazione dei piani regionali;

c) verifica la rispondenza delle attività svolte agli indirizzi enunciati nonché l'attuazione delle disposizioni e degli istituti previsti dalla presente legge;

d) detta i criteri di ripartizione del fondo nazionale annuale di cui al successivo articolo 22 tra i vari settori di attività della presente legge;

e) fissa i criteri e determina l'ammontare dei finanziamenti e delle sovvenzioni assegnate direttamente a livello nazionale sulla base di parametri che tengano conto:

1) per gli organismi di cui ai successivi articoli 13 e 14 del costo del personale dipendente quale risulta nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle piante organiche di cui ai successivi articoli; della qualità e quantità della produzione realizzata: dell'ammontare dei contributi locali;

2) per gli altri soggetti destinatari di finanziamenti o sovvenzioni, della qualità e quantità della produzione e del rapporto costo-manifestazioni;

f) decide sulle istanze di riesame prodotte in relazione all'esclusione dai piani regionali delle singole indicazioni di finanziamento negli stessi contenute;

g) coordina le iniziative e le manifestazioni musicali da realizzare all'estero ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 3;

h) favorisce e sostiene iniziative tese alla diffusione e all'incremento della cultura musicale.

ART. 6.

(Coordinamento tecnico dei programmi e scambi di materiale scenico).

Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 5, la commissione nazionale per la musica cura, assicurando adeguati incentivi, il coordinamento tecnico dei programmi per la realizzazione di scambi di spettacoli e di materiali scenici tra gli organismi musicali e per la più idonea utilizzazione degli allestimenti.

Gli organismi musicali stabili devono rendere disponibili scene, costumi ed attrezzi per manifestazioni organizzate da altri organismi stabili o semistabili ovvero incluse nei programmi regionali di cui alla presente legge a condizioni particolarmente agevolate.

ART. 7.

(Coordinamento tra le attività musicali e quelle radiofoniche).

Allo scopo di determinare le direttive generali per il coordinamento delle attività musicali con quelle analoghe radiofoniche e televisive, è istituito un comitato esecutivo, presieduto dal direttore generale dello spettacolo, formato da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da tre componenti la commissione nazionale per la musica, designati dalla stessa fra quelli indicati nella lettera *h)* ed *i)* dell'articolo 4.

I Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo sono tenuti ad assicurare la costituzione del comitato esecutivo non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Sottocommissioni).

La Commissione nazionale per la musica si articola in sottocommissioni, i cui compiti e modalità di funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento della Commissione stessa e le cui composi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni devono prevedere la presenza dei componenti indicati nelle lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 4.

Le sottocommissioni sono costituite per le seguenti materie:

- a)* settori ammessi al finanziamento;
- b)* settori ammessi al sovvenzionamento;
- c)* manifestazioni promosse per lo estero;
- d)* attività di danza e non professionali;
- e)* attività di coordinamento di cui agli articoli 6 e 7;
- f)* attività di verifica di cui all'articolo 5, lettera *c)*.

ART. 9.

(Relazioni al Parlamento).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato e sull'andamento delle attività musicali, nonché sull'applicazione delle norme e degli istituti della presente legge, in base ad apposita relazione predisposta dalla Commissione per la musica.

ART. 10.

(Piani triennali).

Le linee programmatiche delle attività musicali da realizzare sul territorio nazionale sono indicate in un piano nazionale triennale, predisposto dalla Commissione nazionale per la musica tenendo conto dei piani regionali triennali.

I piani regionali triennali sono predisposti sulla base dei programmi di massima degli organismi musicali operanti nelle rispettive regioni, nonché delle altre iniziative da promuovere, nel triennio considerato, nell'ambito delle regioni stesse.

I piani triennali sono aggiornati annualmente.

ART. 11.

(Piani annuali).

In attuazione del piano triennale di cui al precedente articolo, la Commissione nazionale per la musica elabora un piano annuale di attività e di finanziamento, al quale le regioni fanno riferimento per la predisposizione di singoli piani annuali.

I piani annuali, nazionali e regionali, contengono l'indicazione dei programmi di attività degli organismi musicali operanti nei rispettivi territori regionali, nonché delle iniziative promosse nelle regioni stesse, con la specificazione, per ogni singola pratica, delle relative previsioni di spesa.

ART. 12.

(Finanziamento delle attività).

L'importo da destinare al finanziamento degli organismi e delle iniziative è determinato sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, lettera e).

Le somme di cui al precedente comma sono assegnate e liquidate nei seguenti modi:

a) per i soggetti ammessi al finanziamento in un'unica soluzione, entro venti giorni dall'inizio del relativo esercizio finanziario;

b) per i soggetti ammessi al sovvenzionamento che abbiano svolto attività regolare e continuativa per almeno un triennio è liquidato per l'80 per cento prima dell'inizio dell'attività e per il residuo 20 per cento trenta giorni dalla presentazione di idonea rendicontazione dell'attività conclusa;

c) l'importo corrispondente al contributo assegnato per l'attività realizzata da soggetti che hanno svolto attività inferiore al triennio, è liquidato per il 50 per cento, entro 15 giorni dall'inizio dell'attività e per il residuo 50 per cento al termine della stessa, previa presentazione di idonea rendicontazione.

Con le norme di cui al successivo articolo 29 saranno stabilite le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di sovvenzionamento nonché ogni altro obbligo relativo alla regolarità della gestione.

Si applica l'articolo 39, secondo, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, da portare a conoscenza della Commissione nazionale per la musica, ferme restando le sanzioni amministrative o penali ove previste, non ostano alla liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni da assegnare ai sensi della precedente legge fatte salve le somme da accantonare per contenzioso di pari importo notificato al Ministero del turismo e dello spettacolo relativo a retribuzioni, compensi, contributi previdenziali ed assistenziali.

ART. 13.

(Organismi di produzione e di distribuzione).

Le manifestazioni musicali sono organizzate:

a) per le attività di produzione da:

- 1) organismi che svolgono in proprio ogni genere di attività musicale;
- 2) istituzioni orchestrali;
- 3) teatri di tradizione;

b) per le attività di distribuzione da:

- 1) associazioni concertistiche e festivals primari;
- 2) enti, società ed associazioni non aventi fini di lucro, nonché dagli operatori musicali privati che, in possesso di rigorosi requisiti professionali, offrono garanzie sul piano artistico organizzativo;
- 3) festivals, corsi e rassegne musicali;
- 4) enti locali che organizzino stagioni liriche ai sensi del successivo articolo 16;

c) per le attività non professionali da:

- 1) complessi bandistici;
- 2) società corali;
- 3) gruppi folklorici.

Particolare considerazione, sul piano dei finanziamenti, è riservata al Comitato nazionale italiano della musica facente parte del Consiglio internazionale della musica (UNESCO), nonché a centri di iniziativa musicale ed istituzioni a carattere nazionale promossi da enti e associazioni tesi a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e di danza e della loro distribuzione, iniziative di carattere propedeutico e formativo, convegni, seminari, concorsi e pubblicazioni di interesse musicale e di danza, nonché a raccogliere dati statistici, documentazioni e a promuovere ricerche sulle attività musicali.

ART. 14.

(Organismi stabili).

Gli organismi di produzione di cui al precedente articolo 13, lettera a), n. 1, sono istituiti su proposta delle regioni, di intesa con gli enti locali dei rispettivi territori, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica.

Nelle regioni che ne sono sprovviste, sentita la Commissione nazionale per la musica, può essere istituito un solo organismo di produzione di cui al precedente articolo 13, lettera a), n. 1.

Gli organismi di produzione previsti dal presente articolo sono regolati da statuti emanati dagli enti promotori, sulla base di uno schema tipo proposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita la Commissione nazionale per la musica, in cui sono fissati i principi di responsabilità della direzione, di autonomia nelle scelte artistiche e di gestione economica impostata sul pareggio del bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nello schema di statuto saranno previsti altresì la composizione degli organi di cui al presente articolo.

Sono organi dell'istituzione stabile il consiglio di amministrazione, il presidente, l'amministratore delegato, il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione, costituito sulla base dello statuto di cui ai precedenti commi, nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, dura in carica cinque anni, e delibera: i programmi di attività, i bilanci preventivi poliennali e annuali e consuntivi annuali, lo statuto, il regolamento del personale e gli atti ordinari e straordinari relativi al patrimonio dell'Istituzione.

Presidente del consiglio di amministrazione è il sindaco del comune in cui l'istituzione ha sede. In caso di assenza è costituito dal componente più anziano del consiglio.

Alla conduzione dell'organismo stabile è proposto un amministratore delegato scelto tra persona con provata, specifica competenza tecnica ed organizzativa nel settore dello spettacolo. L'amministratore delegato è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la durata di cinque anni su parere motivato delle commissioni parlamentari competenti in materia di spettacolo.

L'amministrazione dell'istituzione stabile è sottoposta al controllo di un consiglio dei revisori dei conti, che effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed esegue verifiche di cassa.

Lo statuto dell'organismo stabile deve prevedere che l'istituzione sia dotata di un direttore artistico, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dello amministratore delegato tra esperti nel campo delle discipline e delle attività musicali con il compito di formulare i programmi artistici dell'ente d'intesa con la A.P., ed il responsabile dell'andamento artistico dell'ente, nell'ambito delle sue funzioni. La durata del suo incarico è fissata

dal consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Lo statuto dell'istituzione stabile deve altresì prevedere che l'organismo sia dotato di un segretario generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami. Il segretario generale risponde della corretta esecuzione degli atti degli organi deliberanti dell'istituzione ed esercita attività di controllo e di coordinamento sulle direzioni e sui servizi per il rispetto delle disposizioni di leggi e regolamentari; è segretario del consiglio di amministrazione, al quale è tenuto a dare parere consultivo sugli atti di cui al quinto comma del presente articolo.

Gli organismi di cui al presente articolo sono enti senza fini di lucro che perseguono interessi pubblici e la cui struttura produttiva ed organizzativa è regolata esclusivamente dalla presente legge e dai suoi regolamenti. I costi di gestione degli organismi stabili debbono essere coperti oltre che con le entrate derivanti dai diretti finanziamenti dell'amministrazione centrale dello Stato, da sovvenzioni degli enti locali e da contributi di enti pubblici e privati, con i proventi dell'attività svolta e con entrate comunque riferibili all'utilizzazione economica della attività stessa.

I finanziamenti dell'amministrazione centrale dello Stato sono determinati ai sensi del successivo articolo 22. Le modalità di assegnazione dei finanziamenti, di cui ai criteri del precedente articolo 5, sono annualmente fissati dalla Commissione nazionale per la musica in base a norme di carattere generale stabilite con appositi regolamenti da emanarsi ai sensi del successivo articolo 29.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti organismi di produzione musicale e struttura stabile gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, secondo la seguente denominazione: Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di

Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'Istituzione dei concerti e del Teatro Lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia acquisisce la preesistente posizione patrimoniale, sedi amministrative comprese, nei confronti della Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Il teatro alla Scala di Milano è riconosciuto organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività sul piano nazionale ed internazionale.

In attesa dell'istituzione nelle regioni che ne sono prive degli organismi di cui al presente articolo, alle istituzioni orchestrali, di cui al successivo articolo 14, ed ai teatri di tradizione, di cui al successivo articolo 15, sono riconosciute funzioni di particolare rilevanza nello sviluppo della cultura musicale delle regioni medesime.

ART. 15.

(Istituzioni orchestrali).

Le istituzioni orchestrali di cui al precedente articolo 13, lettera a), n. 2, sono riconosciute su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione nazionale per la musica, in base a requisiti fissati dalle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 29.

Le istituzioni orchestrali si avvalgono di complessi strumentali sinfonici o da camera i cui elementi, in numero non inferiore a 25 unità, siano legati all'istituzione da rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le istituzioni orchestrali possono conservare la figura giuridica posseduta all'entrata in vigore della presente legge ed agiscono prevalentemente nel territorio regionale in cui hanno sede. Esse sono rette sul piano amministrativo ed artistico da organi direttivi secondo modalità e composizione fissate dagli statuti proposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed approvati dalla Commissione nazionale per la musica.

Le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 29 stabiliranno criteri ed ambiti della collaborazione tra le istituzioni orchestrali e i teatri di tradizione di cui all'articolo 16 per la realizzazione delle stagioni liriche e di balletto promosse dai teatri di tradizione medesimi sulla base di intese tra le rispettive associazioni di categoria.

Il finanziamento delle istituzioni orchestrali è concesso dall'amministrazione centrale dello Stato tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono già riconosciute istituzioni orchestrali gli organismi di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché l'ente orchestrale da camera di Padova, l'orchestra sinfonica dell'amministrazione provinciale di Bari, l'istituzione sinfonica abruzzese de L'Aquila, l'orchestra stabile Emilia-Romagna di Parma.

ART. 16.

(Teatri di tradizione).

I teatri di tradizione di cui al precedente articolo 13 lettera a) n. 3 sono riconosciuti su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione nazionale per la musica in base a requisiti fissati dalle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 29.

I teatri di tradizione hanno il compito di promuovere attività prevalentemente lirica e di danza avvalendosi, salvo casi di

forza maggiore, delle istituzioni orchestrali, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15, quarto comma.

I teatri di tradizione, anche associandosi tra loro, promuovono, agevolano e coordinano le attività liriche e di danza che si svolgono nel territorio delle rispettive province. Gestiscono altresì nelle rispettive province e in quelle prive di organismi di produzione di cui al precedente articolo 14 le stagioni liriche ordinarie promosse dagli enti locali e da enti con personalità giuridica pubblica e privata.

I teatri di tradizione sono gestiti da enti pubblici o soggetti privati e sono retti sul piano amministrativo ed artistico da organi direttivi, secondo modalità e composizione fissate dallo statuto-tipo proposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed approvato dalla Commissione nazionale per la musica.

Il finanziamento dei teatri di tradizione è concesso dall'amministrazione centrale dello Stato sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5.

Particolari incentivi sono riconosciuti ai teatri di tradizione che si associano per realizzare in comune produzioni musicali di particolare livello artistico ed organizzativo.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono già riconosciuti teatri di tradizione i teatri di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché i teatri Donizetti di Bergamo, Pergolesi di Jesi, Arena Sferisterio di Macerata, Rendano di Cosenza, Politeama Greco di Lecce, Dante Alighieri di Ravenna.

ART. 17.

(Organismi musicali primari).

Nell'ambito dei soggetti che svolgono attività di distribuzione musicale di cui al successivo articolo 18, primo comma, con particolare riferimento all'attività concertistica e di *festivals*, specifica considerazione è attribuita agli organismi concertistici che, dotati di una qualificata dire-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione artistica, assicurino, per strutture operative, personale dipendente, livello culturale delle programmazioni e continuità di stagioni acquisiti in almeno 25 anni continuativi di esercizio, sette mesi di attività annui con un minimo di 70 manifestazioni per anno finanziario.

Detti organismi debbono essere amministrati da organi direttivi e i relativi bilanci approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I soggetti di cui al presente articolo sono ammessi al finanziamento diretto da parte dell'amministrazione centrale dello Stato sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5.

ART. 18.

(Manifestazioni musicali sovvenzionate).

Oltre all'attività svolta dai soggetti di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni musicali a livello distributivo nei settori lirico, concertistico e di danza, promossi da enti, società, associazioni, istituzioni, festivals non aventi fini di lucro, nonché dagli operatori lirici privati.

Le sovvenzioni sono assegnate dall'amministrazione centrale dello Stato sulla base del parere della Commissione nazionale per la musica.

Le manifestazioni liriche ordinarie, con eccezione di quelle realizzate dagli operatori lirici privati, sono promosse dalle amministrazioni degli enti pubblici, le quali si avvarranno per la relativa realizzazione dei teatri di tradizione di cui al precedente articolo 16.

Possono altresì essere sovvenzionate manifestazioni senza scopo di lucro a carattere di *festivals*, concorsi, rassegne, attività sperimentali e di jazz organizzate e realizzate dai soggetti di cui al presente articolo purché presentino criteri di rigoroso interesse culturale.

Nell'ambito del sovvenzionamento delle attività musicali rientrano anche quelle iniziative non professionali senza scopo di lu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

oro che abbiano rilevanza nel contesto locale o nazionale, come le bande musicali, le società corali, i gruppi folklorici, ed altre analoghe iniziative non professionali.

ART. 19.

(Rapporti di lavoro degli organismi stabili e assimilati).

Le piante organiche degli organismi di produzione di cui agli articoli 14 e 15 sono disciplinate in conformità dei criteri indicati negli statuti da adottare ai sensi e per gli effetti dei medesimi articoli 14 e 15.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dai soggetti previsto dalla presente legge per lo svolgimento di attività musicali e di danza è regolato dalle norme del codice civile e dalle altre norme di diritto civile relative al rapporto di lavoro. I contratti collettivi nazionali di lavoro sono sottoscritti dalle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative, sul piano nazionale.

Ai fini e per gli effetti della presente legge per i dipendenti ed amministratori dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16, è esclusa la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

ART. 20.

(Bilanci e piante organiche).

I bilanci consuntivi degli organismi di produzione, di cui agli articoli 14, 15 e 16, devono essere inviati annualmente al Ministero del turismo e dello spettacolo e sottoposti all'esame della Commissione nazionale per la musica. Agli stessi deve essere allegata rendicontazione documentata in ordine all'impiego dei contributi statali.

Gli organismi di produzione, di cui agli articoli 14, 15 e 16 devono provvedersi di piante organiche del personale correlate all'attività svolta.

Fino all'entrata in vigore delle piante organiche del personale di cui al presente articolo, sono vietate le assunzioni di personale amministrativo artistico e tecni-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

co, anche in adempimento di obblighi di legge che comportino aumenti del personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti autonomi di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, alla data del 31 ottobre 1973.

In attesa del riordinamento globale dell'Ufficio speciale di collocamento lavoratori dello spettacolo, l'avviamento al lavoro del personale artistico e tecnico resta disciplinato dalla legge 8 gennaio 1979, n. 8.

La rappresentanza del personale artistico scritturato ai sensi e per gli effetti della legge 8 gennaio 1979, n. 8, dagli organismi di cui alla presente legge può essere affidata anche a organismi rappresentativi di enti ed associazioni musicali.

ART. 21.

(Obblighi dei comuni).

I comuni nei quali hanno sede i soggetti di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono tenuti a mettere a disposizione degli stessi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività e ne curano la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 22.

(Fondo nazionale).

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è istituito un fondo nazionale per le attività musicali che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo a decorrere dall'anno 1981.

Tale fondo sostituisce gli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli della legge 9 giugno 1973, n. 308, per i quali resta comunque fermo l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio statale.

L'importo del fondo, stabilito inizialmente in lire 217 mila milioni, è determinato annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il fondo nazionale è ripartito in base ai criteri di cui ai successivi commi.

Una quota del fondo, pari al 10 per cento dello stesso, è devoluta alle regioni quale contributo dello Stato per le iniziative di competenza previste nell'articolo 2 della presente legge.

Sulla predetta quota del 10 per cento è accantonata annualmente in conto capitale una somma pari al 5 per cento della quota stessa per favorire la creazione di organismi stabili nelle regioni che ne sono sprovviste, con particolare riguardo ai territori del Mezzogiorno.

Del residuo pari al 90 per cento delle disponibilità, una quota dell'89 per cento, ridistribuita annualmente dalla Commissione nazionale per la musica, è riservata al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 per importi comunque non inferiori a quanto necessario per garantire la copertura delle spese delle relative strutture operative risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro con esclusione degli oneri derivanti da eventuali pattuizioni o elargizioni stabilite a livello aziendale e dagli organici approvati ai sensi e per gli effetti della presente legge, nonché al sovvenzionamento delle attività di cui all'articolo 18.

La residua quota del fondo è riservata al finanziamento diretto delle attività e delle iniziative escluse dalla sovvenzione o insufficientemente sovvenzionate in base ai piani regionali.

A tale fine i soggetti promotori delle stesse avanzano istanza di riesame alla Commissione nazionale per la musica che, in caso di accoglimento, delibera la diretta erogazione del finanziamento spettante.

Detta deliberazione è resa esecutiva dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 23.

(Ripartizione della quota del fondo nazionale tra le regioni).

Le disponibilità del fondo nazionale alle regioni, ai sensi del presente articolo, sono ripartite dalla Commissione nazionale per la musica tra le stesse:

a) per il 20 per cento, in base alla popolazione residente nel territorio regio-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale desunta in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) per il 30 per cento in rapporto all'ammontare dei contributi stanziati a norma del successivo articolo 24, lettera b), sul fondo regionale a favore delle attività musicali e di danza previste dalla presente legge;

c) per il restante 50 per cento in rapporto inversamente proporzionale al reddito *pro capite* ufficiale di ciascuna regione.

ART. 24.

(Fondo regionale).

Presso ogni regione è istituito un fondo regionale per la musica costituito:

a) dalla quota parte del fondo nazionale di cui all'articolo 22, quinto comma;

b) da contributi della regione, delle province, dei comuni o da ogni altro provento comunque destinato alle attività musicali.

Il fondo regionale è destinato a sostenere tutte le attività ed iniziative devolute alla competenza della regione, ai sensi del precedente articolo 2.

Le somme assegnate dallo Stato, dalla regione o dagli enti locali o comunque destinate al fondo regionale per la musica devono essere iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci regionali, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

ART. 25.

(Sezione autonoma per il credito teatrale).

La Sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, oltre agli attuali interventi nel campo musicale, promuove e potenzia iniziative per la costruzione, l'ammodernamento ed il restauro dei locali destinati allo svolgimento di manifestazioni di cultura musicale, nonché

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per favorire l'acquisto di strumenti musicali.

Dall'accesso al credito sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 14.

Alla dotazione del fondo, con effetto dall'esercizio 1981, concorre l'apporto di lire 2.800 milioni da parte dello Stato e di lire 400 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

Altro fondo di dotazione di lire 10 miliardi annui, di cui 7 miliardi conferiti dallo Stato e 3 miliardi dalla Banca nazionale del lavoro, è stanziato in conto capitale per un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la costituzione degli organismi di produzione musicale a struttura stabile di cui all'articolo 14, secondo comma.

Su detto fondo di 10 miliardi le regioni possono richiedere alla Sezione autonoma per il credito teatrale mutui quinquennali con rimborsi di rate annuali, secondo modalità stabilite da specifica normativa da inserire nello Statuto della medesima Sezione autonoma per il credito teatrale. Le rate annuali di ammortamento e gli eventuali residui del fondo integrano gli stanziamenti statali annui del fondo di dotazione medesimo.

Decorso il quinquennio di cui al quarto comma del presente articolo, con apposito provvedimento legislativo verrà stabilito di integrare la dotazione del fondo quale risulta dall'acquisizione delle rate di ammortamento nonché degli eventuali residui di gestione, in relazione ad eventuali documentate esigenze da parte di regioni di operare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, secondo comma.

Le operazioni della Sezione autonoma per il credito teatrale, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono effettuate a tasso agevolato.

ART. 26.

(Disposizioni transitorie).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove gli atti necessari alla trasformazione degli enti e delle istituzioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale dipendente, secondo criteri e termini stabiliti con le norme di cui al successivo articolo 29. I trattamenti economici a livello aziendale goduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono congelati individualmente ed è fatto assoluto divieto di ulteriori pattuizioni aziendali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono gli organi ordinari di amministrazione degli enti autonomi di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Per ciascuno dei predetti enti è nominato un commissario nella persona del sovrintendente già in carica, con il compito di procedere alla liquidazione degli enti medesimi.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge promuove, sulla base dello schema di statuto predisposto dalla Commissione nazionale per la musica, gli atti per la costituzione degli organi di gestione e di controllo, cui è demandata l'amministrazione dell'organismo a decorrere dall'approvazione, entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento, dello statuto e del regolamento dei servizi e del personale.

Nelle more dell'approvazione dello statuto il commissario cura altresì la gestione artistica ed amministrativa dell'organismo.

Gli organi costituiti ai sensi dei precedenti commi entrano in funzione a pieno titolo non oltre il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

(Ripartizione fondo statale primo esercizio).

Per il primo anno di applicazione della presente legge in attesa delle norme di esecuzione di cui all'articolo 29 la ripartizione del fondo statale, di cui al combinato disposto dagli articoli 5, secondo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comma, lettera *d*), e 21 settimo comma, è ripartito come segue:

a) quanto all'80,92 per cento per il sostegno degli organismi di cui all'articolo 14;

b) quanto al 3,78 per cento per il sostegno delle istituzioni orchestrali di cui all'articolo 15;

c) quanto al 5,80 per cento per i teatri di tradizione, di cui all'articolo 16;

d) quanto al 9,50 per cento per le attività di cui agli articoli 17 e 18.

ART. 28.

(Ripiano passività).

All'accertamento degli eventuali disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, che dovessero risultare alla chiusura dell'anno di entrata in vigore della presente legge, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma.

ART. 29.

(Norme di esecuzione).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa, sentita la Commissione nazionale per la musica.

ART. 30.

(Disposizione finale).

Sono abrogate le disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, non espres-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente richiamate nella presente legge ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con le norme della presente legge.

ART. 31.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 226.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede quanto a lire 16.000.000.000 e lire 7.869.309.000, rispettivamente mediante riduzione dei capitoli nn. 2563 e 2566 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 202.930.691.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il menzionato anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.